

COMUNE DI BONA VIGO

Provincia di Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO**

**DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CHE  
FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA E  
PRIMARIA DI BONA VIGO**

**ANNI SCOLASTICI**

**2018/2019, 2019/2020, 2020/2021**

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

## ART.1

### AFFIDAMENTO SERVIZIO

Viene formulato il presente capitolato d'oneri che regola i rapporti contrattuali relativi all'appalto, da parte del Comune di Bonavigo, del servizio di trasporto scolastico per la durata di anni 3 (TRE) mediante affidamento ad operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, a seguito procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. B), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto oltre che dalle norme del codice civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dalle norme del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa specifica di settore, statale e regionale:

- D.M. 20.12.1991 n. 448;
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998, n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo d.m. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010;
- D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- DGR n. 1449 del 13.09.2011 "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e di autoservizi atipici di cui alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46".

## ART. 2

### OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è il servizio di trasporto scolastico. Esso consiste:

1. nella raccolta dei bimbi della scuola materna, davanti alle rispettive abitazioni, e nel riportarli a casa al termine delle lezioni;
2. nella raccolta degli alunni e degli studenti delle scuole primaria dai punti di fermata, individuati annualmente dall'Amministrazione Comunale, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli a casa al termine delle lezioni.

Le fermate verranno determinate dall'Ente concedente, comunque poste in prossimità del luogo di residenza degli alunni e potranno subire variazioni in corso di servizio.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare la ditta concessionaria al fine di studiare il percorso onde limitare al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè per consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.

In caso di sciopero degli insegnanti o di riunioni sindacali, con conseguente termine delle lezioni prima dell'orario previsto, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di effettuare il trasporto alla sospensione delle lezioni, senza pretese di oneri aggiuntivi.

Gli orari di ciascun servizio saranno determinati dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno scolastico sulla scorta delle indicazioni dell'Istituto Comprensivo di Minerbe (VR).

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

ART. 3

## DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di trasporto scolastico comunale comprende:

### A) **SCUOLA MATERNA** (pullman n. 1)

1. servizio trasporto bambini che frequentano la scuola materna per andata (mattino) e ritorno (pomeriggio) per cinque giorni la settimana ;

DA LUNEDI' A VENERDI'                      8.00 – 16.00, salvo eventuali variazioni (Orario indicativo)

### B) **SCUOLA PRIMARIA** (pullman n. 1)

1. Servizio di trasporto alunni scuola primaria di Bonavigo (Capoluogo via C. Ederle n. 4) così articolati:

N. 3 GIORNI LA SETTIMANA	Andata 8.00
Stabiliti dalla Direzione Didattica	1° ritorno ore 12,30
	2° ritorno ore 16.00

N. 2 GIORNI LA SETTIMANA	andata 8.00
Stabiliti dalla Direzione Didattica	ritorno 16,00

**KM stimati complessivi settimanali: 340 annuali 12.240**

Gli orari sopra riportati hanno valore indicativo, quelli effettivi saranno comunicati con lettera scritta dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei tempi e del calendario scolastico stabiliti dalle scuole.

### C) **TRASPORTI OCCASIONALI**

Occasionali servizi di trasporto alunni per visite mediche, attività didattiche, gite ecc. all'interno dell'orario scolastico, previsti Km 300 annui per la scuola primaria e Km 100 annui per la scuola materna.

Il servizio di sorveglianza per la salita e discesa per il trasporto dei bambini della scuola materna sarà a carico della scuola stessa, che provvederà con personale proprio.

Il servizio di cui al precedente punto A) sarà effettuato con apposito pulmino conforme alle norme vigenti. Il servizio di accompagnamento dei bambini è garantito da personale della scuola materna.

Il servizio di cui al precedente punto B) sarà effettuato con l'impiego di un pullman.

La ditta appaltatrice dovrà impiegare pullman idonei per effettuare il servizio lungo tutto il percorso indicato. L'impresa infatti deve garantire che i mezzi utilizzati non incontrino ostacoli nel percorso su strade comunali con carreggiata limitata.

L'Amministrazione, qualora lo ritenga utile o necessario, può :

- richiedere variazioni dei percorsi;

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

- sopprimere uno o più percorsi qualora il numero degli utenti non giustifichi, a suo insindacabile giudizio, il mantenimento del percorso;

L'azienda appaltatrice deve poter fare affidamento, per ogni linea, su un secondo autista e su un secondo automezzo da impiegare all'occorrenza, in quanto non sono ammesse, nel modo più assoluto, interruzioni del servizio.

## ART. 4

### COSTI E PAGAMENTI

Le Ditte partecipanti dovranno presentare ribasso sul prezzo a base d'asta pari a € 80.784,00 (IVA esclusa) così calcolato: € 2,20 a Km x 12240 Km annui x 3.

Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara a seguito ribasso + IVA, è pagato alla ditta aggiudicataria in dieci rate mensili di eguale importo a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicataria con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio. Detta fattura sarà liquidata, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Bonavigo (VR).

La variazione dei percorsi che comporti un aumento o diminuzione del chilometraggio medio settimanale contenuta entro il 10% non dà titolo alla revisione del corrispettivo di contratto.

Il prezzo fissato in sede di aggiudicazione si intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto. Con detto corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio reso, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capitolato.

## ART. 5

### OBBLIGO DI UTILIZZARE PERSONALE QUALIFICATO E MEZZI IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SERVIZIO

L'impresa contraente deve avvalersi in ogni momento per l'esercizio della linea di personale qualificato, intendendosi per tale il personale dipendente in possesso della patente di guida di categoria D per la guida di autobus e certificato di abilitazione professionale CQC previsto dal D.Lgs. 286/2005.

I nominativi del personale impiegato per il servizio dovranno essere depositati presso il Comune. Il personale sarà munito di tesserino di riconoscimento che dovrà essere utilizzato durante il servizio.

La ditta dovrà garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

Il conducente assume la custodia degli alunni dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

L'autista non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo all'obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento dell'Istituto comprensivo e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

L'autista è tenuto altresì all'adozione di tutte quelle idonee cautele che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso; la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari.

Inoltre, l'autista deve esercitare la vigilanza sugli alunni trasportati cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori o degli altri soggetti da questi incaricati presso la fermata programmata.

Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso. Nel caso di mancata presenza dei genitori alla fermata l'autista dovrà adottare tutte le ordinarie cautele suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

## ART. 6

### AUTOMEZZI DA IMPIEGARE

Gli automezzi da adibire al trasporto devono avere una capienza pari al numero degli utenti da trasportare.

Sull'autobus non potrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo di persone fissate dalle leggi di circolazione. Tale indicazione dovrà risultare chiaramente esposta all'interno dell'autobus medesimo.

L'impresa contraente è tenuta ad impiegare mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. del 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante, almeno sette giorni prima dell'attivazione del servizio, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative.

L'impresa dovrà assicurare il proprio intervento di sistemazione o riparazione anche delle componenti di carrozzeria o di arredo interno, entro e non oltre 24 ore da quando si verificano le situazioni che richiedono la sistemazione o la riparazione, anche se trattasi di eventi imputabili a terzi o ai soggetti trasportati.

Ogni mezzo dovrà essere coperto da un massimale assicurativo RCA dell'importo minimo di € 5.000.000,00. La polizza deve essere estesa alla copertura dei seguenti rischi:

- conducente non abilitato o alla guida con patente scaduta a norma delle disposizioni vigenti
- nel caso di danni alle persone causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni normative in materia

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della strada e regolamento di esecuzione e attuazione.

Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune.

L'impresa aggiudicataria deve stipulare polizza assicurativa RCT per la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività, con massimale minimo di € 2.500.000,00. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento.

## ART.7

### DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 (mese di settembre) e durerà complessivamente 3 (TRE) anni scolastici, cioè fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021.

Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico nonché l'elenco degli alunni che usufruiranno del servizio con l'indicazione della residenza, verranno comunicati dal Servizio Scuola comunale prima dell'inizio del servizio.

Qualora, alla scadenza dell'appalto, la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta

## ART. 8

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la ditta appaltatrice non rispettasse anche una sola delle norme fissate nel presente capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con una semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata senza che la ditta stessa possa accampare diritto alcuno, così come previsto dagli artt. 1453 e 1462 del Codice Civile e dall'art. 34 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sopprimere, durante il triennio, totalmente o parzialmente il servizio, senza che la ditta appaltatrice possa nulla pretendere od eccepire.

## ART.9

### CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva dovrà essere prestata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta del contraente con le modalità indicate all'art. 93 commi 2 e 3, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore..

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia viene svincolata al termine del periodo contrattuale e, comunque, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostative.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONAVIGO

Provincia di Verona

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- ✓ l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Ditta appaltatrice di proporre azione innanzi all'autorità competente.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

## ART. 10

### SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEL CONTRATTO E IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatto obbligo alla ditta affidataria di iniziare il servizio entro la data annualmente comunicata dal Comune, sulla base del calendario determinato dalle competenti autorità scolastiche.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- per utilizzo di mezzo non autorizzato: penale di € 516,00 giornaliero;
- per impiego di personale non abilitato o non idoneo alla guida: penale di € 1.032,00 per ogni evento;
- per ritardi segnalati dalla scuola, superiori a 10 minuti: penale di € 258,00 dopo la contestazione di tre ritardi ingiustificati;
- per ogni mancata riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno entro le 24 ore, come previsto dall'art. 6: penale di € 258,00

Alla contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente affidante, l'impresa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune provvederà alla riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.

Nei casi di negligenze o deficienze più gravi, come nel caso di reiterato impiego di personale non abilitato o non idoneo alla guida o di reiterate violazioni al Codice della strada, sempre previa formale contestazione, il Comune può risolvere il contratto a termini di legge, in qualunque momento, procedendo nei confronti del trasportatore per il risarcimento dei danni conseguenti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, l'impresa affidataria incorre nella decadenza quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

## ART. 11

### VIGILANZA

Il controllo e la vigilanza in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato sono demandati all'Ufficio Comunale incaricato. Il nominativo del responsabile è comunicato alla Ditta aggiudicataria.

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)

# COMUNE DI BONA VIGO

Provincia di Verona

ART. 12

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZA

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi da interferenza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

Pertanto il relativo **costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero)**..

Bonavigo, li 22.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Bruno Framarin

Per accettazione \_\_\_\_\_ (timbro e firma ditta)